

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 12896/ 52/11/2021 del 27 maggio 2021

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

Ufficio di Gabinetto

(Rif. Nota 17 maggio 2021, n. 8285)

Presidenza della Regione Siciliana

Ufficio della Segreteria di Giunta

(rif. Nota 24 maggio 2021, n. 1627)

Oggetto: *ARPA deroga all'art. 4, comma 2 della l.r. 9 del 15 aprile 2021.*

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato ha inoltrato le comunicazioni del Dipartimento regionale dell'Ambiente 13 maggio 2021, n. 30706 e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) 29 aprile 2021, n. 21630, relative all'oggetto, non formulando alcuna richiesta di parere in merito alla problematica sottoposta, indirizzata, invero, all'esame della Giunta regionale. Con la successiva nota, come indicata, la Richiedente Segreteria di Giunta regionale, ha invece chiesto, ai fini della compiutezza istruttoria, l'avviso di questo Ufficio “*in ordine all'ambito di applicabilità della norma in questione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)*”.

2. Va preliminarmente osservato che lo scrivente Ufficio svolge la propria attività di consulenza relativamente a richieste di parere che contengano un quesito specificamente formulato e supportate dall'orientamento dell'Amministrazione richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: *“Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che preveda una riduzione delle spese correnti pari al 3 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte con deliberazione motivata della Giunta regionale. La riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società”*.

La disposizione è pertanto diretta oltre che alle società a partecipazione regionale agli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

In tale contesto, l'ARPA, istituita ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, si qualifica quale ente del settore sanitario, al quale è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.

La natura giuridica dell'Ente, pertanto, non può desumersi esclusivamente da una mera identificazione letterale, ma, al contrario, da una serie di elementi fattuali, tra i quali: *“l'istituzione per legge ed il controllo da parte degli enti pubblici che lo hanno istituito”*, oltre che per il ricorso, per il proprio fabbisogno, ad entrate estranee ad una gestione puramente economica.

Ne discende che la “*qualificazione giuridica*” dell’Ente in questione, deve essere inquadrata valutando il senso complessivo delle norme, che appare conducano alla sua collocazione tra gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000.

Ogni ulteriore valutazione, in merito alla possibilità di poter operare apposita deroga in relazione alla fattispecie in esame non può che essere rimessa alle valutazioni della Giunta regionale, come espressamente previsto dalla disposizione regionale.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente ufficio. (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L’AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna